

**LA RIVENDITA AL DETTAGLIO  
DI PRODOTTI CHIMICI  
E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA  
DI SICUREZZA CHIMICA  
AI SENSI DEI REGOLAMENTI REACH E CLP**

# **I TRE CONCETTI CHIAVE PER IL RIVENDITORE AL DETTAGLIO**

**1. CHI VENDE PRODOTTI CHIMICI  
AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI  
REACH E CLP  
È UN DISTRIBUTORE**

**2. IL RIVENDITORE AL DETTAGLIO  
È UN DISTRIBUTORE**

**3. IL RIVENDITORE AL DETTAGLIO  
PER NON INCORRERE IN ERRORE  
DEVE RISPETTARE ALCUNE REGOLE**

## QUANDO SI E' «DISTRIBUTORE» DI PRODOTTI CHIMICI?

È un «distributore» a norma dei regolamenti REACH <sup>(2)</sup> e CLP <sup>(3)</sup> chi si limita ad acquistare una sostanza chimica o una miscela nello Spazio Economico Europeo (SEE) <sup>(1)</sup>, a immagazzinarla e a immetterla sul mercato ai fini della vendita a terzi (anche con il proprio marchio senza modificarne la composizione chimica in alcun modo) senza compiere nessun'altra attività con essa.

I commercianti all'ingrosso e le rivendite al dettaglio ai sensi dei regolamenti REACH e CLP sono distributori che vendono a consumatori finali e/o a utilizzatori professionali attraverso esercizi commerciali.

<sup>(1)</sup> Lo Spazio Economico Europeo comprende gli Stati dell'Unione europea, l'Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein

## NON E' DISTRIBUTORE CHI:

- acquista sostanze chimiche o miscele fuori dal SEE e le immette direttamente sul mercato del SEE. In questo caso si è «importatore»
- acquista sostanze chimiche all'interno del SEE e le miscela con altre sostanze chimiche, o le diluisce o le utilizza per riempire contenitori (re-filler) prima di fornirle a terzi. In questo caso si è «utilizzatore a valle»
- fabbrica una sostanza e la immette direttamente sul mercato del SEE. In questo caso si è «fabbricante»


<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche <https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach>

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele <https://echa.europa.eu/it/regulations/clp/understanding-clp>

**Chi vende prodotti chimici al dettaglio deve assicurarsi che i prodotti pericolosi siano etichettati e imballati in modo corretto.** Quando un prodotto (una sostanza chimica o miscela) viene identificato come pericoloso, deve essere etichettato e imballato secondo i requisiti del regolamento CLP.

**Dal 1° giugno 2015, per le sostanze, e dal 1° giugno 2017, per le miscele, è possibile la vendita solo se classificate ed etichettate secondo il CLP.**

**Questa responsabilità spetta a fabbricanti, formulatori, importatori e distributori.**



**Per le sostanze o le miscele destinate al pubblico che presentano alcuni particolari pericoli, il contenitore deve essere dotato di chiusura di sicurezza per bambini e/o avvertenze riconoscibili al tatto.**

**Occorre tener presente che vi sono requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura e imballaggio per i prodotti biocidi** <sup>(4)</sup>. Alcuni esempi di biocidi:

- vernici antimuffa, antincrostazione
- alghicidi e disinfettanti per superfici, materiali, attrezzature, mobilio, non utilizzati a contatto diretto con alimenti
- preservanti per legno, cuoio, fibra, gomma
- rodenticidi per il controllo dei ratti, topi o altri roditori
- acaridici, insetticidi, repellenti

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi  
<https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr>

**Chi vende a soggetti in possesso di Partita Iva (utilizzatori professionali) sostanze o miscele classificate pericolose deve comunicare le informazioni sui rischi e i pericoli associati alle sostanze chimiche vendute tramite la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) che il fornitore deve trasmettere al venditore e che questi a sua volta deve fornire all'acquirente professionale.**

**La SDS si riconosce perché ha 16 sezioni <sup>(5)</sup>**



## **Gli OBBLIGHI per la vendita agli utilizzatori professionali:**

- 1. Nel caso di una sostanza o miscela classificata pericolosa, bisogna trasmettere la relativa SDS gratuitamente su carta o in forma elettronica (es. allegato mail PEC) entro la data di fornitura del prodotto chimico.** Assicurarsi che sia nella lingua nazionale e includa le informazioni richieste ai sensi della legislazione vigente, ad esempio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e smaltimento dei rifiuti.
- 2. Assicurarsi che la sostanza o miscela pericolosa sia etichettata e imballata correttamente.**  
Ciò significa rispettare i requisiti del regolamento CLP.
- 3. Nel caso in cui il proprio fornitore invia la SDS «revisionata» bisogna trasmetterla a tutti i destinatari ai quali la sostanza o la miscela è stata fornita entro i precedenti 12 mesi** (si noti che il termine «destinatari» fa riferimento a utilizzatori industriali o professionisti e a distributori, ma non a consumatori).
- 4. Conservare la SDS su carta o in forma elettronica per un periodo di almeno 10 anni**

<sup>(5)</sup> Per approfondimenti consultare

[https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds\\_es\\_guide\\_it.pdf/d2ab9362-9c4f-a6fe-ff11-19306eca464a](https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_it.pdf/d2ab9362-9c4f-a6fe-ff11-19306eca464a)

## SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI

IL PITTOGRAMMA DI PERICOLO è un'immagine presente su un'etichetta che include un simbolo di pericolo e colori specifici allo scopo di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra salute o all'ambiente.

I pittogrammi vigenti con i principali relativi ambiti di applicazione sono:



Gas sotto pressione (compresso, liquefatto, liquefatto refrigerato disciolto)



Esplosivi instabili. Esplosivi delle divisioni 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. Sostanze e miscele autoreattive. Perossidi organici



Gas comburenti. Liquidi comburenti. Solidi comburenti



Gas estremamente infiammabili. Aerosol estremamente infiammabili. Aerosol infiammabili. Liquidi infiammabili. Solidi infiammabili. Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi piroforici. Solidi piroforici. Sostanze e miscele autoriscaldanti. Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. Perossidi organici



Sostanze e miscele corrosive per i metalli. Gravi ustioni della pelle. Gravi lesioni oculari



Nocivo se ingerito. Nocivo a contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Irritazione della pelle. Irritazione oculare. Sensibilizzazione della pelle. Tossicità specifica per organi bersaglio e per singola esposizione (cat. 3). Pericoloso per lo strato di ozono



Tossicità acuta (Letale se ingerito. Letale a contatto con la pelle. Letale se inalato. Tossico se ingerito. Tossico a contatto con la pelle. Tossico se inalato)



Sensibilizzazione delle vie respiratorie. Mutageno. Cancerogeno. Tossico per la riproduzione (nuoce alla fertilità o al feto). Tossicità specifica per organi bersaglio e per esposizione singola. (cat. 1 e 2) . Tossicità specifica per organi bersaglio e per esposizioni prolungate o ripetute (cat. 1 e 2). Tossicità in caso di aspirazione



Pericoloso per l'ambiente acquatico

## IL CODICE UFI

Un nuovo elemento sarà presente dal **1 gennaio 2021** sulle etichette dei prodotti che contengono miscele pericolose per la salute:

un codice di 16 caratteri chiamato **Identificatore Unico di Formula (UFI)**

che sarà obbligatorio indicare sull'etichetta.

## A COSA SERVE L'UFI?

L'UFI mira a stabilire un collegamento univoco tra le informazioni sulla miscela fornite al centro antiveneni

(ad es. composizione, denominazione commerciale, colore, imballaggio, categoria dei prodotti e informazioni

tossicologiche) **ed il prodotto immesso sul mercato.**

In caso di chiamata d'emergenza, il centro antiveneni in modo preciso e rapido potrà utilizzare le informazioni fornite dall'azienda che ha notificato il prodotto

## QUANDO TROVEREMO L'UFI SULL'ETICHETTA?

Le aziende che «**importano**» da paesi extra UE e le aziende che «**utilizzano**» e immettono sul mercato UE miscele classificate pericolose per la salute, **saranno tenute a includere l'UFI e altre informazioni sull'etichetta della miscela prima di immetterla sul mercato entro il:**

- **1° gennaio 2021** per le miscele destinate all'uso da parte dei consumatori e per l'uso professionale,
- **1° gennaio 2024** per le miscele destinate all'uso industriale.

**Entro il 1° gennaio 2025** le miscele già immesse sul mercato e notificate dovranno essere rietichettate ai fini dell'inserimento del codice UFI. Se tali miscele richiedono un aggiornamento dell'etichetta per altri requisiti, l'UFI dovrà essere inserito contestualmente all'aggiornamento prima del 1° gennaio 2025.

La rietichettatura dovrà essere fatta dal fabbricante.

## **Come si individua l'UFI sull'etichetta**

Il codice è preceduto dall'acronimo «UFI» in lettere maiuscole, ed è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino, per un totale di 16 caratteri alfanumerici.

Esempio di codice UFI

**UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5**

L' UFI deve essere posizionato in modo da essere facilmente visibile (ad esempio vicino ai pittogrammi di pericolo o al codice a barre del prodotto) *(vedi pag 10)*.

## DIMENSIONE DELL'ETICHETTA E DEI PITTOGRAMMI


La dimensione dell'etichetta e dei pittogrammi devono essere proporzionate al volume del contenitore.

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi:


Capacità dell'imballaggio	Dimensione dell'etichetta (in mm) per le informazioni richieste dall'articolo 17 del CLP	Dimensione del pittogramma (in mm)
≤ 3 litri	Se possibile, almeno 52 x 74	Non inferiore a 10 x 10 Se possibile, almeno 16 x 16
> 3 litri ma ≤ 50 litri	Almeno 74 x 105	Almeno 23 x 23
> 50 litri ma ≤ 500 litri	Almeno 105 x 148	Almeno 32 x 32
> 500 litri	Almeno 148 x 210	Almeno 46 x 46

**Prima di immettere in commercio una sostanza o una miscela assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti di etichettatura previsti dal regolamento CLP.  
Per informazioni o per un'ulteriore verifica, contattare il proprio fornitore.**


# UN ESEMPIO DI ETICHETTA



\* L'uso di alcune sostanze pericolose altamente preoccupanti è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Commissione europea. Il numero di autorizzazione ha il seguente formato: «REACH/x/x/x», es. REACH/18/5/0



(Fonte propria)



(Fonte propria)

## I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA CLP DI UNA RIVENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI CHIMICI - VERIFICA IN 6 AZIONI -

**I prodotti chimici classificati pericolosi** (sia quelli destinati alla vendita al pubblico, sia quelli destinati all'uso professionale) presenti a scaffale e in magazzino **devono riportare in etichetta:**

1	<b>Le informazioni relative ai pericoli nella lingua nazionale</b>
2	<b>I pittogrammi, se presenti, delle dimensioni corrette</b>
3	<b>Il fornitore (o i fornitori) identificato (i) almeno con: Nome Indirizzo Numero di telefono</b>
4	<b>La quantità nominale della sostanza o miscela contenuta</b>
5	<b>Altri identificatori di prodotto: Avvertenze Indicazioni di pericolo Consigli di prudenza</b>
6	<b>Dal 1° gennaio 2021, per le miscele destinate all'uso da parte dei consumatori e per l'uso professionale, il codice UFI</b>

**Se l'etichetta appare non conforme restituire il prodotto al fornitore evitando di apporre d'iniziativa o su richiesta l'etichetta aggiornata sul contenitore.**

## **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità

Servizio Prevenzione Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

A cura di Brisotto Roberto <sup>(1)</sup> e Leban Laura <sup>(2)</sup>

con il contributo di Poles Antonello <sup>(3)</sup> e Zanette Marialuisa <sup>(4)</sup>.

Ha collaborato Elena Spessot <sup>(5)</sup>.

- (1) Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  
Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Udine.
- (2) Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Trieste.
- (3) Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Udine.
- (4) Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Occidentale – Pordenone.
- (5) Segreteria tecnica, Staff di comunicazione - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

*Edizione agosto 2020*

*E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta della Direzione.*